


**Sacerdotium e imperium. Da Roma a Costantinopoli a Mosca**

**Священство и царство. От Рима к Константинополю и к Москве**



**XL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI  
DA ROMA ALLA TERZA ROMA  
21 aprile 2020  
*ATTI***

**XL МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ОТ РИМА К ТРЕТЬЕМУ РИМУ  
21 апреля 2020 г.  
*МАТЕРИАЛЫ***

I Seminari internazionali di studi storici “Da Roma alla Terza Roma” si svolgono sotto gli auspici di *Roma Capitale*, secondo la Deliberazione unanime del Consiglio Comunale del 22 settembre 1983.

Il XL Seminario è organizzato dall’*Unità di ricerca ‘Giorgio La Pira’* del *Consiglio Nazionale delle Ricerche* e dall’*Istituto di Storia Russa* dell’*Accademia delle Scienze di Russia*, con la collaborazione della ‘*Sapienza*’ *Università di Roma*.

Международные семинары исторических исследований “От Рима к Третьему Риму” проводятся под эгидой *Мэрии Рима*, на основе единогласно принятого Постановления Римского городского совета от 22 сентября 1983 г.

XL Семинар организован *Исследовательским центром ‘Джорджо Ла Пира’* Национального Совета по Научным исследованиям Италии – Римского университета ‘Сапиенца’ и *Институтом российской истории* Российской Академии Наук.

**In copertina:**

Affresco raffigurante Augusto «cesare romano», «progenitore» degli imperatori di Russia, che «iniziò a porre ordine nell’ecumene» (*Epistola di Spiridon Savva*).  
CREMLINO DI MOSCA, PALAZZO DEI DIAMANTI

**На обложке:**

Фреска, изображающая «кесаря римскаго» Августа «прародителя» Русских царей, который «начят ряд прокладати на вселеную» (*Послание Спиридона-Саввы*).  
МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ, ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА



**MMDCCCLXXIII NATALE DI ROMA**

**DA ROMA ALLA TERZA ROMA  
XL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI  
Campidoglio, 21-22 aprile 2020**

***Sacerdotium e imperium. Da Roma a Costantinopoli a Mosca  
Священство и царство. От Рима к Константинополю и к Москве***

***ATTI***

a cura di CATERINA TROCINI, Consiglio Nazionale delle Ricerche

***МАТЕРИАЛЫ***

под редакцией КАТЕРИНЫ ТРОЧИНИ, Национальный Совет Научных исследований



# INDICE

<b>Programma</b>	1
<b>Promemoria per il XL Seminario,</b> a cura di PIERANGELO CATALANO, PAOLO SINISCALCO e CATERINA TROCINI	5
* * *	
<b>Saluti / Приветствия</b>	
GEMMA GUERRINI, Presidente della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità	9
ANTONELLO FOLCO BIAGINI, Presidente della “Fondazione Sapienza”, Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”	11
JURIJ PETROV, Direttore dell’Istituto di Storia russa dell’Accademia delle Scienze di Russia	15
FRANCO VALLOCCHIA, Vicepreside vicario della Facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza” Università di Roma	21
* * *	
<b>Lettera</b> di Sua Eminenza Cardinale GIOVANNI BATTISTA RE, Decano del Collegio Cardinalizio	23
<b>I. FONDAMENTI ROMANI (VETUS ROMA E NOVA ROMA)</b> <b>РИМСКИЕ ОСНОВЫ (VETUS ROMA И NOVA ROMA)</b>	
FRANCO VALLOCCHIA, “Sapienza” Università di Roma <i>Fondamenti romani di sacerdotium e imperium. Considerazioni giuridiche sulle linee di un percorso</i>	27
GIOVANNI LOBRANO, Università di Sassari <i>Imperia, sacerdotia, iura nella crescita della civitas. Dal tribuno Canuleio all'imperatore Augusto</i>	35
PAOLO SINISCALCO, “Sapienza” Università di Roma <i>Potere imperiale e autorità ecclesiastica: da Gelasio vescovo di Roma (492-496) a Giustiniano I (527-565) imperatore nella Nuova Roma</i>	43
ALEKSEJ VELIČKO, Mosca <i>Simfonija” rimskogo i cerkovnogo prava (V- IX vv.) La “sinfonia” di diritto romano e diritto canonico (secoli V-IX)</i>	49 53
ANTONIO CARILE, Università di Bologna <i>Imperium e sacerdotium (secoli VI-XV)</i>	57
GIOVANNI MINNUCCI, Università di Siena <i>Ecclesiologia e diritto nella “Unam sanctam” di Bonifacio VIII con uno sguardo a una interpretazione lapiriana</i>	63
GIORGIO VESPIGNANI, Università di Bologna <i>Sacerdotium e imperium nella Basileia dei Romani: elementi della translatio imperii</i>	71

## II. SVILUPPI MOSCOVITI (TERZA ROMA) ПРОЯВЛЕНИЯ В МОСКВЕ (ТРЕТИЙ РИМ)

- ALEKSANDR ZADORNOV, Prorettore dell'Accademia Teologica di Mosca  
*Vstupitel'naja reč'* 77  
*Discorso introduttivo* 79
- ELENA KONJAVSKAJA, Accademia delle Scienze di Russia  
*Knjaz' i ierarch v Drevnej Rusi (seredina XII–XIV vv.)*  
[Il principe e il gerarca ecclesiastico nell'Antica Rus' (secoli XII –XIV)] 81
- ENRICO MORINI, Università di Bologna  
*Il patriarca di Costantinopoli Filoteo Kokkinos (sec. XIV) e l'eredità  
del sacerdozio romano in Russia* 85
- ELENA BELJAKOVA, Accademia delle Scienze di Russia  
*“Simfonija carstva i syjaščestva”: perevody i ispol'zovanie Predislovija  
k 6 Novelle Justiniana v slavjanskoj tradicii XIII-XVII vv.* [“Sinfonia di impero  
e sacerdozio”: traduzioni e uso della Premessa alla Novella 6 di Giustiniano  
nella tradizione slava dei secoli XIII-XVII] 91
- MARCELLO GARZANITI, Università di Firenze  
*Imperium e sacerdotium nella Russia del Cinquecento  
fra Filofej di Pskov e Massimo il Greco* 95
- MADINA JAFAROVA, Accademia delle Scienze di Russia  
*Russko-osmanskie peregovory v 1680-ch gg. XVII v. i ich rol' v perepodčinenii  
Kievskoj mitropolii* [Le trattative russo-ottomane negli anni '80 del XVII secolo  
e il loro ruolo nel passaggio di subordinazione della Metropolia di Kiev] 105
- ADRIANO ROCCUCCI, Università “Roma Tre”  
*Patriarcato di Mosca e potere sovietico* 111
- GERMANO MARANI, Pontificia Università Gregoriana  
*Chiesa Russa, Chiesa Greca, Chiesa Romana e missione  
del popolo russo in V. S. Solov'ev* 121
- ## III. PROFEZIA E DIRITTO ПРОРОЧЕСТВО И ПРАВО
- ANTONIO MENNINI, Ufficiale della Segreteria di Stato della Santa Sede  
*La supremazia della Gerusalemme Celeste* 127
- VLADISLAV ZYPIN, Presidente della Commissione storico-giuridica della Chiesa Ortodossa Russa  
*Vstupitel'naja reč'* 131  
*Discorso introduttivo* 133
- AGOSTINO MARCHETTO, Segretario Emerito del Pontificio Consiglio della Pastorale  
per i Migranti e gli Itineranti  
*Sacerdotium e imperium: la libertas Ecclesiae nella 'riforma gregoriana'* 135
- CESARE ALZATI, Accademia Romena  
*Sacerdotium e Imperium dai Padri latini alla scientia Ambrosiana dell'XI secolo* 143

IRINA SMIRNOVA, Accademia delle Scienze di Russia <i>Simfonija Imperii i Cerkvi: mitropolit Moskovskij Filaret — archipastyr', diplomat, politik</i> [Sinfonia di Impero e Chiesa nel XIX secolo. Filarete Metropolita di Mosca: vescovo, diplomatico, politico]	163
MARCO PIETRO GIOVANNONI e PIETRO DOMENICO GIOVANNONI, Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana “Santa Caterina da Siena” <i>Giorgio La Pira e la dialettica tra sacerdotium e imperium</i>	171
RAFFAELE COPPOLA, Università di Bari “Aldo Moro” <i>Dualità del potere e publica auctoritas universalis</i>	175
* * *	
<i>Lettera</i> di Fr. ADALBERTO MAINARDI, Monastero di Bose	185

## APPENDICE / ПРИЛОЖЕНИЕ

### I

PAOLO SINISCALCO, <i>Dialogo permanente su “Aspetti e significati del contrasto tra Chiesa e Impero romano” (Torino 1955)</i> con ristampa dell’articolo di PIERANGELO CATALANO in <i>Politica e Società. Rivista trimestrale di studi e ricerche diretta da Valentino Foti</i> , Anno 1, n. 2, Settembre-Dicembre 1955.	191
---	-----

### II

*IV Centenario dell’istituzione del Patriarcato in Russia*. Roma 1991. Relazioni della Conferenza internazionale dedicata al IV Centenario dell’istituzione del Patriarcato in Russia (Mosca, 5-6 febbraio 1990), organizzata dall’Istituto di Storia dell’URSS e dal Consiglio scientifico “Ruolo delle religioni nella storia” dell’Accademia delle Scienze dell’URSS, con introduzioni di JAROSLAV ŠČAPOV e del METROPOLITA PITIRIM e testi di PIERANGELO CATALANO e PAOLO SINISCALCO

<i>400 – летие учреждения Патриаршества в России</i> , Рим 1991 г. Доклады Международной конференции посвященной 400 – летию учреждения Патриаршества в России (Москва, 5-6 февраля 1990 г.), организованной Институтом истории СССР и Научным советом АН СССР «Роль религий в истории», с предисловиями ЯРОСЛАВА ЩАПОВА и МИТРОПОЛИТА ПИТИРИМА, и текстами ПЬЕРАНДЖЕЛО КАТАЛАНО и ПАОЛО СИНИСКАЛЬКО	227
--	-----

### III

<i>Index per la Terza Roma</i> , Jovene, Napoli 2020 (copertina, frontespizio, indice)	287
--	-----



**Fondamenti romani di *sacerdotium* e *imperium*.  
Considerazioni giuridiche sulle linee di un percorso**

**Sommario**

1. Definizione del rapporto tra umano e divino, aspirazione imperitura dell'uomo; 2. *Rex-regnum* e *populus-res publica*, tra umano e divino. La questione dei poteri; 3. *Sacerdotium-imperium*, *imperator-pontifex maximus*. La sintesi del giurista Ulpiano e il rifiuto dell'imperatore Graziano; 4. Il rapporto *sacerdotium-imperium* tra '*subditus*' e '*consonantia*'. Dall'*Epistola VIII* del Papa Gelasio alla *Novella 6* dell'Imperatore Giustiniano.

**1. Definizione del rapporto tra umano e divino, aspirazione imperitura dell'uomo.**

Il rapporto tra *sacerdotium* e *imperium* ovvero, per usare il lessico greco delle costituzioni giustinianee, tra *ἱερωσύνη* e *βασιλεία*, costituisce uno di quei temi centrali della storia umana, sui quali innumerevoli intelletti si sono concentrati nei secoli. E questo tema molti sviluppi ha avuto, sia nell'orbe romano sia in quello greco-romano; insomma, da Roma a Costantinopoli, e quindi a Mosca.

Tale rapporto sottende ulteriori concetti, con i quali si interseca, innestandosi in un tracciato maestro dal quale si dipartono molte vie che hanno in comune un'aspirazione, al di là di spazio e tempo: quella di comprendere quale sia la relazione tra umano e divino e, di conseguenza, quali caratteri questa relazione abbia. Posto che l'umano non può essere negato, finanche l'eventuale negazione del divino ha alla sua base questa aspirazione; in quanto la negazione ha sempre come oggetto qualcosa di definibile, fosse anche una '*imago sine re*'.

E così, tale aspirazione affanna gli uomini probabilmente da sempre. Le sue prime tracce appaiono, infatti, nei primitivi documenti tramandati fino a noi: accanto agli uomini, ai loro poteri, alle loro attività, alla loro vita quotidiana insomma, è presente il divino.

**2. *Rex-regnum* e *populus-res publica*, tra umano e divino. La questione dei poteri.**

Senza risalire troppo nel tempo e prendendo spunto da *Roma Vetus*, si consideri il cippo del cosiddetto '*Lapis niger*', rinvenuto nel Foro Romano e considerato una delle più antiche, se non la più antica iscrizione (pubblica) romana. Pur nella 'oscurità' dei suoi contenuti, è ivi evidente la relazione tra umano e divino, laddove il *rex* è posto in un qualche rapporto col *sacer*<sup>1</sup>.

Già, il *rex*.

Numa-Denys Fustel de Coulanges, sostenendo che il *rex* avesse ricevuto, tramite due elezioni, il potere di capo religioso e il comando militare, teorizzò un'originaria separazione tra sacerdozio e imperio<sup>2</sup>.

Con la repubblica, però, le prospettive cambiano.

Theodor Mommsen, col quale Fustel de Coulanges in quegli stessi anni aveva intrattenuto una polemica scientifica e politica, sostenne l'esistenza di una "Grenzlinie", una linea di confine tra magistratura e sacerdozio, collocandone l'origine all'inizio dell'età repubblicana<sup>3</sup>.

Incrocio, piuttosto che separazione, fu invece il concetto cui si riferì Ettore Pais, all'inizio dello scorso secolo, per descrivere il rapporto tra magistratura e sacerdozio nella Roma repubblicana<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> CIL I, 1.

<sup>2</sup> N.-D.FUSTEL DE COULANGES, *La cité antique*, rist. Paris 1908 (la I edizione è del 1864), 293.

<sup>3</sup> TH.MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II-1, Leipzig 1874, 18 (*Le droit public romain*, III, Paris 1893, 19). La terza edizione del volume II dell'opera di Mommsen, a cui si riferisce la traduzione in francese, fu pubblicata nel 1887-1888

<sup>4</sup> E.Pais, *Le relazioni fra i sacerdoti e le magistrature civili nella repubblica romana*, in *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, I, Roma 1915, 271 ss.

Dalla separazione all'isolamento è il passaggio che Fritz Schulz, negli anni Trenta dello scorso secolo, ritenne di individuare per descrivere la storia del rapporto, più generale, tra diritto sacro e diritto profano<sup>5</sup>.

Infine, Pierangelo Catalano, nella seconda metà del secolo scorso, ha individuato nel concetto di distinzione il carattere principe del rapporto tra sacerdozio e magistratura, con esplicito riferimento ai fondamenti dei poteri stessi di sacerdoti e magistrati<sup>6</sup>.

E qui mi fermo, quanto ai riferimenti circa il pensiero dei Maestri. Separazione, incrocio, isolamento, distinzione; sono i concetti che emergono nelle opere di chi si è occupato del grande tema della relazione tra umano e divino, con particolare riferimento al sistema (giuridico) dei poteri. C'è di tutto, mi viene da dire. E dunque, non c'è modo di venirne a capo se non partendo dalle fonti, onde evitare l'acritica adesione a questo o a quell'autore. Allora, cosa emerge dalle fonti circa il rapporto tra sacerdozio e imperio o, se si vuole fare uso di concetti più concreti, tra sacerdoti e magistrati?

Premetto che mi riferirò solo ad alcune fonti, poche; tra le quali, non tutte sono state studiate come, forse, avrebbero meritato.

Come non iniziare dal testo di Livio sulla "città che cresce", ove imperio, sacerdozio e diritto sono posti in stretta relazione all'interno della (stessa) città:

*quis dubitat quin in aeternum urbe condita, in immensum crescente nova imperia, sacerdotia, iura gentium hominumque instituantur?*<sup>7</sup>

È di tutta evidenza che la città si fonda (anche) su *imperia* e *sacerdotia*. Nuovi poteri, nuovi sacerdozi (e nuovi diritti), istituiti continuamente, ma entro una sola città o, se si vuole, la *res publica*.

Ecco, la repubblica. Leggiamo quel che scrisse Cicerone, a proposito di sistema repubblicano:

*cum multa divinitus, pontifices, a maioribus nostris inventa atque instituta sunt, tum nihil praeclarius quam quod eosdem et religionibus deorum immortalium et summae rei publicae praesesse voluerunt, ut amplissimi et clarissimi cives rem publicam bene gerendo religiones, religiones sapienter interpretando rem publicam conservarent*<sup>8</sup>.

Il rapporto tra *religiones* e *res publica* è descritto all'interno del medesimo sistema, come istituito dai *maiores*, la cui unicità passa attraverso l'accessibilità da parte delle stesse persone al governo di *res publica* e all'interpretazione di *religiones*. Tuttavia, se le persone e l'obiettivo che esse perseguono, cioè '*rem publicam conservare*', sono i medesimi, diverse sono le azioni che esse svolgono per conseguirlo; da una parte *bene gerere (rem publicam)*, dall'altra *sapienter interpretare (religiones)*. Si tratta di azioni concettualmente distinte, cioè compiute dalle stesse persone, ma in ambiti distinti: *imperia* e *sacerdotia*, appunto.

Ambiti distinti, mai separati o, addirittura, isolati. Ciò è evidente in un altro testo di Cicerone, nel quale è descritto il rapporto tra pontefici e leggi, così intendendo l'espressione *iussa populi* risalente alle XII Tavole:

*pontifices semper non solum ad suas caerimonias sed etiam ad populi iussa ad-commodaverunt*<sup>9</sup>.

Si pensi, esemplarmente, alla *consecratio* di un tempio, compiuta dal pontefice sulla base di una legge votata dal popolo<sup>10</sup>. Orbene, se la *consecratio* è di competenza del pontefice, ma presuppone una legge pubblica, la *dedicatio* è invece compiuta dal magistrato.

E siamo a uno dei momenti 'epocali' della storia repubblicana: la dedica a Giove del tempio capitolino. Epocale, in quanto piena di significato sotto il profilo giuridico-religioso perché tale

<sup>5</sup> F.SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts*, München und Leipzig 1934, 18 (*I principi del diritto romano*, trad. ital. di V.ARANGIO-RUIZ, Firenze 1946, 22). L'edizione italiana del libro di Schulz traduce «geistliche Recht» «weltliche Recht», «Sonderung» e «Isolierung» rispettivamente con «diritto sacro» «diritto profano», «separazione» e «isolamento».

<sup>6</sup> P.CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, Torino 1960, 237 ss.

<sup>7</sup> Liv. 4, 4.

<sup>8</sup> Cic. *dom.* 1, 1 (l'orazione risale al 57 a.C.).

<sup>9</sup> Cic. *dom.* 136. È appena il caso di ricordare il contenuto di una norma delle XII Tavole, forse una delle ultime due, circa il concetto di *lex* come *iussum populi*: (Liv. 7, 17, 12) *in duodecim tabulis legem esse ut, quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*.

<sup>10</sup> Gai. 2, 5: *quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, ueluti lege de ea re lata*.

dedica fu effettuata nel primo anno dopo la cacciata dei re<sup>11</sup>. Vi provvide uno dei consoli di quell'anno un po' tormentato:

*nondum dedicata erat in Capitolio Iovis aedes; Valerius Horatiusque consules sortiti uter dedicaret. Horatio sorte evenit*<sup>12</sup>.

Il sacerdote consacra, il magistrato dedica. Il tempio di Giove si erge simbolicamente sulla libera repubblica per l'opera di *sacerdotium* (probabilmente durante il *regnum*) e *imperium* (sicuramente già con la repubblica)<sup>13</sup>. Tale opera, duplice ma uniforme quanto a edificio e suolo di edificazione, è ben evidente in una iscrizione relativa a quel medesimo tempio, risalente probabilmente all'84 a.C., in cui appare una dedica congiunta, a Giove e al popolo romano<sup>14</sup>.

Anche nelle secolari lotte plebee è possibile cogliere i segni del rapporto tra potere magistratuale e sacerdozio e, più in generale, tra piano umano e piano divino. Si pensi alla consacrazione del Monte Sacro, evidentemente necessaria, sotto il profilo giuridico-religioso, per porre fine alla secessione e ricomporre l'unità del popolo romano e, quindi, della *res publica*:

*sacer mons appellatur trans Anienem, paullo ultra tertium miliarum: quod eum plebes, cum secessisset a patribus, creatis tribunis plebis, qui sibi essent auxilio, descendentes Iovi consecraverunt*<sup>15</sup>.

Si pensi ancora alla *sacrosanctitas* tribunizia e al giuramento nelle *leges sacratae*:

*tribunos vetere iure iurando plebis, cum primum eam potestatem creavit, sacrosanctos esse*<sup>16</sup>.

E ancora, si pensi al valore della legge Canuleia sul connubio tra patrizi e plebei, presupposto fondamentale della legge Licinia Sextia *de consule plebeio*<sup>17</sup> e del plebiscito Ogulnio *de sacerdotiis plebeiis*<sup>18</sup>. La legittimazione delle unioni matrimoniali patrizio-plebee, infatti, è alla radice degli auspici magistratuali e sacerdotali dei plebei:

*interroganti tribuno cur plebeium consulem fieri non oporteret ... respondit, quod nemo plebeius auspicia haberet, ideoque decemvros conubium diremisse ne incerta prole auspicia turbarentur. Plebes ad id maxime indignatione exarsit, quod auspiciari, tamquam invisi dis immortalibus, negarentur posse; nec ante finis contentionum fuit, cum et tribunum acerrimum auctorem plebes nacta esset et ipsa cum eo pertinacia certaret, quam victi tandem patres ut de conubio ferretur concessere*<sup>19</sup>.

A proposito di auspici, come non riferirsi a quel che Aulo Gellio ha riportato sull'argomento, proponendo quanto rilevato a tal proposito dall'augure Messala:

*liber M. Messalae auguris de auspiciis primus, cum hoc scriberemus, forte adfuit. Propterea ex eo libro verba ipsius Messalae subscripsimus. "Patriciorum auspicia in duas sunt divisa potestates. Maxima sunt consulum, praetorum, censorum ... Reliquorum magistratuum minora sunt auspicia. Ideo illi 'minores', hi 'maiores' magistratus appellantur"*<sup>20</sup>.

<sup>11</sup> Per usare una felice espressione di Livio (2, 8: *post exactos reges*) e del giurista Pomponio nel manuale *Enchiridion* (in D. 1, 2, 2, 3): *regibus exactis*.

<sup>12</sup> Liv. 2, 8. Stando a Cic. *dom.* 139, Orazio Pulvillo sarebbe stato pontefice al tempo della dedica del tempio.

<sup>13</sup> Livio, infatti, narra che il re Tarquinio, al fine di dedicare al solo Giove l'area dell'edificando tempio, dispose la sconsecrazione dei luoghi capitolini dove sorgevano altre aree sacre (Liv. 1, 55).

<sup>14</sup> CIL I 725: *Iovi Capitolino et populo Romano*. L'iscrizione fu posta sul Campidoglio e riporta la dedica dei Lici, a seguito della loro liberazione da Mitridate ad opera di Silla.

<sup>15</sup> Festo, *De verb. sign.*, v. *Sacer mons*, 422 e 424 - ed. Lindsay.

<sup>16</sup> Liv. 3, 55, 10.

<sup>17</sup> Liv. 6, 42: *quia patricii se auctores futuros negabant, prope secessionem plebis res terribilesque alias minas civiliū certaminum venit cum tandem per dictatorem condicionibus sedatae discordiae sunt concessumque ab nobilitate plebi de consule plebeio ... creando*.

<sup>18</sup> Liv. 10, 6, 3: *(tribuni plebis Q. et Cn. Ogulnii)...eam actionem susceperunt qua non infimam plebem accenderent sed ipsa capita plebis, consulares triumphalesque plebeios, quorum honoribus nihil praeter sacerdotia quae nondum promiscua erant deesset*.

<sup>19</sup> Liv. 4, 6, 1-3.

<sup>20</sup> Gell. *Noct. Att.* 13, 15, 2.

Certo è che se non avessimo potuto leggere queste righe, avremmo avuto difficoltà a comprendere che la classificazione dei magistrati era fondata sugli auspici che, presupposti fondamentali di ogni attività pubblica, erano presi sia dai magistrati sia dai sacerdoti.

Ecco, i poteri auspicali sono uno dei nodi delle questioni relative al rapporto tra *imperium* e *sacerdotium*. Tali poteri, comuni a magistrati e sacerdoti, potrebbero condurre verso il concetto di 'incrocio', teorizzato da Pais. Però, esaminando il sistema repubblicano da una prospettiva giuridica e non solo storica, occorre riconoscere il giusto valore alle modalità di scelta di magistrati e di sacerdoti, tali da farci comprendere al meglio la loro distinzione. Le une, gestite tramite il potere elettorale del popolo romano, le altre, gestite tramite il potere 'elettivo' dei sacerdoti stessi; e questo perdurò, anche quando fu introdotto il principio elettorale comiziale, dapprima nella scelta del pontefice massimo, poi nella scelta di alcuni sacerdoti organizzati in collegi<sup>21</sup>. Tale distinzione, circa le modalità di scelta di magistrati e sacerdoti, si riflette sui fondamenti stessi dei loro poteri: umani (con distinto apporto divino), per ciò che concerne i magistrati; divini (con parziale, condizionato, ma non condizionante apporto umano), per ciò che concerne i sacerdoti.

Un testo di Cicerone è tra quelli esplicativi di tale distinzione:

*maiores nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti uoluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn. Domitius, tribunus plebis, uir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat, ut minor pars populi uocaretur; ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur*<sup>22</sup>.

Ecco, allora, che il rapporto distintivo tra magistratura e sacerdozio assume definite caratteristiche quanto ai fondamenti; a monte, si potrebbe dire, dei poteri ad essi attribuiti.

Sulla base di queste considerazioni, la struttura della repubblica romana assume contorni chiari, giuridicamente definiti. Da questa prospettiva devono essere esaminati tutti i casi in cui umano e divino sembrano 'incrociarsi', quanto allo *ius caerimoniarum* e alle *potestates*, di sacerdoti e magistrati<sup>23</sup>. In questo ambito, solo per citarne alcuni, si collocano il censimento degli uomini e la cerimonia (giuridico-religiosa) della *lustratio*<sup>24</sup>; la dittatura e la sua limitazione nel tempo come garanzia verso il divieto divino rappresentato da *nefas*<sup>25</sup>; la scienza giuridica e i loro primi protagonisti, i pontefici<sup>26</sup>; l'interpretazione sacerdotale dei Libri Sibillini e le correlate attività di magistrati e senato, volte ad avviare e poi a dare efficacia a quella interpretazione<sup>27</sup>.

### **3. Sacerdotium-imperium, imperator-pontifex maximus. La sintesi del giurista Ulpiano e il rifiuto dell'imperatore Graziano.**

La prospettiva rimase essenzialmente la stessa pur quando "Augusto iniziò a tenere la repubblica"<sup>28</sup>. È noto che tutti gli imperatori, da Augusto in poi, assumevano la carica di pontefice

<sup>21</sup> Sull'argomento, v. il mio *Collegi sacerdotali ed assemblee popolari nella repubblica romana*, Torino 2008, *passim*.

<sup>22</sup> Cic. *de leg. agr.* 2, 7, 17-18.

<sup>23</sup> *Ius caerimoniarum* è una espressione utilizzata da Cicerone (*dom.* 31) per indicare la struttura, l'organizzazione e la gestione giuridiche delle procedure sacerdotali: *si...pontificis animum, mea sententia offendit, alio modo sit constitutus aut de religione pontifex aut de re publica civis quam eum aut caerimoniarum ius aut civitatis salus coegerit*.

<sup>24</sup> A proposito di *lustratio*, si vedano particolarmente: J. GAGE, *Les rites anciens de lustration du populus et les attributs 'trionphaux' des censeurs*, in *MEFRA.* 82, 1970, 43 ss.; F. MARCO SIMON, *Ritual participation and collective identity in the roman republic: "censu" and "lustrum"*, in *Repúblicas y ciudadanos: modelos de participación cívica en el mundo antiguo*, coord. F. MARCO SIMÓN, F. PINA POLO, J. REMESAL RODRÍGUEZ, Barcelona 2006, 153 ss.; A. MASTROCINQUE, *La fondazione di Roma e il patto con gli dèi*, in *Apex. Studi storico-religiosi in onore di E. Montanari*, a cura di G. CASADIO, A. MASTROCINQUE, C. SANTI, Roma 2016, 103 ss..

<sup>25</sup> Pomponio in D. 1, 2, 2, 18: *dictatores proditi sunt ... Hunc magistratum, quoniam summam potestatem habebat, non erat fas ultra sextum mensem retineri*.

<sup>26</sup> Pomponio in D. 1, 2, 2, 6: *interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant*.

<sup>27</sup> Vedasi, esemplarmente, il caso prospettato da Frontino (*aq.* 7, 5), risalente agli anni 144-143 a.C.: *eo tempore decemviri, dum aliis ex causis libros Sibyllinos inspiciunt, invenisse dicuntur, non esse <fas> aquam Marciam ... in Capitolium perduci, deque ea re in senatu ... actum*.

<sup>28</sup> Nel virgolettato è riportata la traduzione di quanto scritto nella celebre *Lis fullonum*, in CIL VI 266 l. 15: *Augustus rem publicam obtinere coepit*.

massimo, nonché quelle di pontefice e, tranne rare eccezioni, di altri sacerdoti organizzati in collegi<sup>29</sup>. Era così replicato il modello repubblicano, per il quale le stesse persone potevano rivestire magistrature e sacerdoti. La questione, però, aveva assunto caratteri parzialmente diversi: gli imperatori assumevano, secondo modalità che provenivano dagli schemi repubblicani, un numero vario di sacerdoti, ovviamente vitalizi, e un numero vario di magistrature, ovviamente non vitalizie; ma assumevano altresì poteri, come la *tribunicia potestas* e l'*imperium (maius et infinitum)*, che non solo erano scollegati dalle cariche magistratuali, ma erano anche vitalizi. E questo era un evidente *vulnus* della struttura costituzionale della *libera res publica*; non per i fondamenti e i contenuti dei poteri<sup>30</sup>, ma per il loro comune carattere vitalizio<sup>31</sup>. Tale carattere aveva in sé i presupposti per porre in crisi il modello distintivo del rapporto tra *imperium* e *sacerdotium*.

Ecco allora la teorizzazione di Ulpiano circa la tripartizione dello *ius publicum* in *sacra*, *magistratus* e *sacerdotes*:

*publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat ... Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit*<sup>32</sup>.

Magistrati e sacerdoti (con i loro poteri) sono parti di un sistema unitario, quello dello *ius publicum* che è, nella sintesi ulpiana, *positio studii* di *ius* (= *ars boni et aequi*)<sup>33</sup>. Magistrati e sacerdoti contribuiscono alla formazione dell'organismo (vivente) che è lo *status rei Romanae*, cioè la struttura-organizzazione della *res (publica) Romana*, come i poteri sacerdotali e magistratuali risiedono nell'imperatore vivente<sup>34</sup>.

Circa centocinquanta anni dopo le riflessioni di Ulpiano avvenne l'irreparabile; si realizzò concretamente la crisi del modello distintivo del rapporto tra imperio e sacerdozio: l'imperatore (cristiano) Graziano rifiutò di indossare la veste di pontefice<sup>35</sup>. L'avvenuta separazione tra sacerdote e imperatore costituiva il presupposto per la separazione tra sacerdozio e imperio. Non a caso pochissimi anni dopo, in una costituzione imperiale era appellato pontefice un Papa, Damaso; si trattava del cd. Editto di Tessalonica, nel quale il rapporto tra umano (popoli) e divino (Dio dei cristiani) era mediato da due figure separate: il principe degli apostoli e il principe dei romani<sup>36</sup>.

<sup>29</sup> Si vedano gli elenchi sacerdotali pubblicati in J. RÜPKE – A. GLOCK, *Fasti sacerdotum: die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdischchristlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr.*, II, Stuttgart 2005. È noto che tra i titoli degli imperatori, fin da Augusto, figurava subito il pontificato massimo; si veda, esemplarmente, l'iscrizione dedicatoria sull'arco di Augusto a Susa (risalente al 9-8 a.C., in CIL V.2, 7231): *IMP(eratori) CAESARI AUGUSTO DIVI F(ilio) PONTIFICI MAXIMO TRIBUNIC(ia) POTESTATE XV IMP(eratori) XIII*.

<sup>30</sup> Gaio e Ulpiano ravvisavano in una legge pubblica la base del potere imperiale. Gai. 1, 5: *cum ipse imperator per legem imperium accipiat*; Ulpiano in D. 1, 4, 1 (dal primo libro delle Istituzioni): *cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat*. Per ciò che concerne i poteri sacerdotali, occorre ricordare che Augusto si fece eleggere pontefice massimo dallo specifico comizio, seguendo la tradizione giuridicamente formata fin dal III secolo a.C., (v. *Res Gestae Monum. Ancyranum*, 6, 10, 2-4), e suoi successori fecero altrettanto, accedendo altresì ai collegi sacerdotali tramite il tradizionale mezzo della cooptazione (*Acta Arv.*, Galba Otho Vitellius, 1, 68-75).

<sup>31</sup> Solamente Manio Valerio Massimo, Quinto Fabio Massimo, Lucio Cornelio Silla e Caio Giulio Cesare ricoprirono contemporaneamente la dittatura e l'augurato (vedasi V. SPINAZZOLA, *Gli augures*, Roma 1895, 85 s.). Mi sembra evidente che nella lunga storia della libera repubblica romana, si è preferito evitare il cumulo di tali cariche.

<sup>32</sup> Ulpiano in D. 1, 1, 1, 2 (nel primo libro delle Istituzioni). Sull'esegesi del testo, rinvio a F. VALLOCCHIA, *Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano*, in *RISG*, 7, 2016, 415 ss.

<sup>33</sup> Da Celso a Ulpiano, il diritto è l'arte del buono e dell'equo: (D. 1, 1, 1, 1 dal primo libro delle Istituzioni di Ulpiano) *ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi*.

<sup>34</sup> In ciò non influisce la divinizzazione degli imperatori che, infatti avviene di regola *post mortem*.

<sup>35</sup> È probabile che tale rifiuto sia intervenuto già nel 376, poco dopo la morte del padre, Valentiniano I, come narra Zosimo (*Storia nuova*, 4, 36). Fu lo stesso Graziano, pochi anni dopo, a far rimuovere dalla Curia senatoria l'*ara Victoriae*.

<sup>36</sup> C.Th. 16, 1, 2 pr. Si tratta della costituzione con la quale, nel 380, gli Augusti Graziano, Valentiniano e Teodosio avevano stabilito che tutti i popoli dell'impero seguissero la religione tramandata ai romani dall'Apostolo Pietro.

#### 4. Il rapporto *sacerdotium-imperium* tra 'subditus' e 'consonantia'. Dall'Epistola VIII del Papa Gelasio alla Novella 6 dell'Imperatore Giustiniano.

Considerevole segno di tale separazione giunge dall'Epistola VIII indirizzata dal Papa Gelasio all'Imperatore Anastasio nell'anno 494. È appena il caso di ricordare che diciotto anni prima l'Imperatore Zenone aveva ricevuto nella *Nova Roma* le insegne imperiali della *Roma Vetus*. Da Roma a Costantinopoli, insomma. Mi limito a riportare tre significativi brani di quella Epistola:

*duo quippe sunt, imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacra pontificum, et regalis potestas*<sup>37</sup>;  
*subdi te debere cognoscis religionis ordine potius quam praeesse*<sup>38</sup>;  
*imperium tibi superna dispositione collatum*<sup>39</sup>.

*Auctoritas* e *potestas* sono i poteri dati da Dio, rispettivamente, al sacerdote e all'imperatore, che però al primo è sottomesso (*subdi-subditus*), come peraltro nel disegno augusteo l'*auctoritas* imperiale sovrastava ogni *potestas*<sup>40</sup>.

Il 17 aprile dell'anno 535, quarantuno anni dopo l'Epistola VIII di Papa Gelasio, l'Imperatore Giustiniano emanò una costituzione indirizzata a Epiphanius, *archiepiscopus Constantinopolitanus*; essa sarà poi raccolta nelle *Novellae* con il numero 6. Ecco una parte del testo della *praefatio*, nella versione latina dell'*Authenticum*:

*maxima quidem in hominibus sunt dona dei a superna collata clementia sacerdotium et imperium, illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens ac diligentiam exhibens; ex uno eodemque principio utraque procedentia humanam exornant vitam. Ideoque nihil sic erit studiosum imperatoribus, sicut sacerdotum honestas, cum utique et pro illis ipsis semper deo supplicent. Nam si hoc quidem inculpabile sit undique et apud deum fiducia plenum, imperium autem recte et competenter exornet traditam sibi rempublicam, erit consonantia quaedam bona, omne quicquid utile est humano conferens generi*<sup>41</sup>.

Il percorso da seguire nella (ri)costruzione del rapporto umano-divino, relativamente al concetto di potere, dopo l'affermazione del monoteismo cristiano, era diversamente tracciato da Giustiniano rispetto alle precedenti enunciazioni di Papa Gelasio. La *consonantia* (συμφωνία, nella versione greca della *Collectio*) appare essere il principio di raccordo tra i concetti di 'separazione' e 'distinzione'.

I due poteri hanno in comune, stando ai concetti espressi nella Nov. 6, origine e finalità generale. Quanto alla loro distinzione, essa è da ravvisare: nelle azioni strumentali; nei caratteri; nella finalità specifica ed esclusiva dell'imperio e nella legale *translatio* di questo al potere imperiale. E ciò porta alla separazione tra le persone che esercitano il sacerdozio e le persone che esercitano l'imperio.

Tutto ciò faceva avvertire la necessità di (ri)costruire un unico sistema organizzato di poteri, fondati sullo stesso '*principium*' (divino), ma distinti quanto a finalità (specifica), attività e caratteri, e viepiù separati quanto alle persone che li esercitavano. Un sistema strutturato sulla '*bona consonantia*', in nome della quale e non contro la quale l'imperatore, nella stessa Nov. 6, si occupava della *sacerdotum honestas*.

In altri termini, nella visione giustiniana il concetto di '*bona consonantia*' poteva ricomporre *sacerdotium* e *imperium* come parti dello stesso sistema giuridico, pur in presenza di un concetto nuovo, prodotto dal cristianesimo: la separazione<sup>42</sup>.

<sup>37</sup> Epistola VIII, A.

<sup>38</sup> Epistola VIII, B.

<sup>39</sup> Epistola VIII, B.

<sup>40</sup> È noto il brano tratto dalle *Res gestae Divi Augusti* (34, 3), per cui l'imperatore superava tutti per *auctoritas: auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt*.

<sup>41</sup> Nov. 6, praef.. Per la bibliografia su tale costituzione, v. M.T.CAPOZZA, *Sacerdotium nelle Novelle di Giustiniano*, Torino 2018, *passim*.

<sup>42</sup> Alcune riflessioni in chiave giuridica sui contenuti della Nov. 6, nel mio *Sul concetto giuridico di 'consonantia'*, in *BIDR* 105, 2011, 306 ss.

Dalla Nov. 6 di Giustiniano, si acuirono le differenze (e le divisioni)<sup>43</sup> tra *Roma Vetus* e *Nova Roma*, fino al Grande Scisma, tradizionalmente collocato nell'anno 1054.

### **5. Dal *Dictatus Papae* alla Bolla *Unam Sanctam*: (pontifex) universale e (rex-regnum) particolare. Il rapporto tra *sacerdotium* e *imperium* dal 'subiectus' alla laicità.**

Il Pontefice Romano rese ancora più evidente il pronunciamento già emerso con Papa Gelasio, emanando nel 1075 una serie di ventisette norme canoniche raccolte nel *Dictatus Papae* (di Gregorio VII), e nel 1302 una Bolla, *Unam Sanctam* (di Bonifacio VIII). Di seguito, qualche significativa disposizione contenuta nel *Dictatus* e nella Bolla:

*quod solus Romanus pontifex iure dicatur universalis*<sup>44</sup>;

*quod illi liceat imperatores deponere*<sup>45</sup>;

*quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere*<sup>46</sup>.

*Uterque ergo in potestate ecclesiae, spiritualis scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro ecclesia, ille vero ab ecclesia exercendus. Ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et patientiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiici potestati*<sup>47</sup>;

*nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare, si bona non fuerit ... Ecclesia super gentes et regna ... Ergo, si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali; sed, si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine poterit iudicari*<sup>48</sup>.

La supremazia del sacerdozio sull'imperio (*subicio-subiectus*) era tracciata con forza, discostandosi, direi, dalla *consonantia* giustiniana. Da notare, poi, la persistenza della figura imperiale nel *Dictatus* del 1075 a fronte dell'emersione o, se si preferisce, del ritorno ai concetti di *rex* e *regnum* nella Bolla del 1302, a cui si contrappone l'universalismo pontificio, nella sua esclusività giuridica (*solus pontifex iure universalis*).

Penso che tale percorso sia stato un presupposto, per quanto remoto, per l'introduzione del principio di laicità negli ordinamenti contemporanei, maturato entro il concetto di separazione piuttosto che di distinzione tra *sacerdotium* e *imperium*. Introduzione, però, effettuata spesso in via di interpretazione; come nel caso della Costituzione della Repubblica Italiana, nella quale, infatti, non è enunciato espressamente. Nonostante tale 'silenzio', una ormai storica sentenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto la laicità tra i principi supremi della Costituzione repubblicana:

questa Corte ha statuito, e costantemente osservato, che i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale (tra i quali) il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica<sup>49</sup>.

A proposito del rapporto tra *sacerdotium* e *imperium*, allora, mi chiedo e così concludo: quanto è distante l'isolamento (*Isolierung*) dalla separazione (*Sonderung*)?

<sup>43</sup> È possibile riconoscere un'eco delle divisioni fra Cristiani finanche nel Corano, composto circa un secolo dopo l'emanazione della costituzione riportata in Nov. 6. Si veda esemplarmente quanto scritto nella quinta Sura, tradizionalmente collocata nell'anno 632 (Corano, 5, 14): «quelli che dicono „siamo cristiani” ... abbiamo suscitato fra loro inimicizia e odio».

<sup>44</sup> *Dictatus Papae* II.

<sup>45</sup> *Dictatus Papae* XII.

<sup>46</sup> *Dictatus Papae* XXVII.

<sup>47</sup> *Unam Sanctam* b.

<sup>48</sup> *Unam Sanctam* c.

<sup>49</sup> Sentenza 203 del 12 aprile 1989, presidente Francesco Saja, estensore Francesco Paolo Casavola.